



II TRIBUNALE FEDERALE

R.G.T.F. 5/2022

Il Collegio, riunitosi nelle persone di:

Dott. Giuseppe Severini – Presidente;

Dott. Stefano Fantini – Componente effettivo;

Avv. Paola Di Vincenzo – Componente effettivo, relatore;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 febbraio 2023, ha emesso la seguente

DECISIONE

sull'atto di deferimento da parte del Procuratore Federale in data 27 dicembre 2022, con contestuale istanza di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Regolamento di Giustizia della UITS a carico di: Maurizio Zennaro, Giulio Paoli, Paolo Felice Zambelli, Giuseppe Morrone, Rinaldo Vandoni, Barbara Grazioli, Maurizio Bonaccio e Roberto Brustia, tutti tesserati UITS presso la Sezione di TSN di Novara

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'atto di deferimento in oggetto, il Procuratore Federale ha domandato che il Tribunale Federale, previa sospensione cautelare dei signori Zennaro e Morrone, emettesse a carico degli indicati soggetti le sanzioni della sospensione, in varia misura, dall'attività sportiva o federale.

Il Presidente del Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 34, lett. C) del Regolamento di Giustizia, ha fissato l'udienza del 15 febbraio 2023.

All'udienza citata, tenutasi presso la sede della UITS alla presenza dell'intero Collegio e dell'accusa e in videoconferenza per i difensori dei deferiti, la Procura Federale è stata rappresentata dall'Avv. Federico Tosi; per i sigg. Giuseppe Morrone e Maurizio Zennaro, è intervenuto il difensore Avv. Roberto Rognoni; per il sig. Giulio Paoli l'Avv. Sonia Carmine; per i sigg. Roberto Vandoni, Roberta Grazioli, Maurizio Bonaccio e Roberto Brustia l'Avv. Michela Leoni. Nessuno è intervenuto per il sig. Paolo Felice Zambelli.

I procuratori dei deferiti, ferme alcune precisazioni riguardo al merito dell'addebito, hanno tutti dichiarato di aver convenuto con la Procura Federale l'applicazione consensuale di precisate sanzioni ai sensi dell'art 34, lett. B) del Regolamento di Giustizia UITS. Inoltre, il Procuratore Federale, convenendo, ha rappresentato che anche il sig. Zambelli, pur non assistito da difensori, aveva inviato una nota di accordo al patteggiamento della definita pena proposta, e ha domandato al Tribunale di applicare la sanzione convenuta anche a detto tesserato, come hai restanti.

In particolare, le sanzioni così convenute consistono nelle seguenti sospensioni da ogni attività sportiva o federale:

Maurizio ZENNARO: sospensione per anni due e otto mesi;

Giulio PAOLI: sospensione per otto mesi;

Paolo Felice ZAMBELLI: sospensione per un anno e due mesi;

Giuseppe MORRONE: sospensione per tre anni e quattro mesi;

Rinaldo VANDONI: sospensione per un anno e due mesi;

Barbara GRAZIOLI: sospensione per un anno e due mesi;

Maurizio BONACCIO: sospensione per un anno e due mesi;

Roberto BRUSTIA: sospensione per un anno e due mesi.

Il Tribunale Federale, sentito a conclusione il rappresentate della Procura Federale, si è riunito in camera di consiglio per la decisione, dando poi lettura del dispositivo pronunciato in udienza per i seguenti

MOTIVI

Il Tribunale Federale, letti gli atti ed esaminati i documenti, reputando corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrua rispetto agli atti presentati la sanzione di cui all'accordo intervenuto tra i su-indicati deferiti e la Procura Federale, ai fini della definizione del procedimento

P.Q.M.

dichiara, ai sensi dell'art. 34, lett. B) del Regolamento di Giustizia UITS, l'efficacia dell'applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento, intervenuto tra la Procura Federale UITS gli interessati Sigg. Maurizio Zennaro, Giulio Paoli, Giuseppe Morrone, Rinaldo Vandoni, Barbara Grazioli, Maurizio Bonaccio, Roberto Brustia e Paolo Felice Zambelli.

Così deciso in Roma, 15 febbraio 2023

Dott. Giuseppe Severini
(Presidente)

Dott. Stefano Fantini

Avv. Paola Di Vincenzo
(Estensore)